

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2026.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unità di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario. (26A04711) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 24 luglio 2026.

Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole. (26A04712). Pag. 6

DECRETO 28 luglio 2026.

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 - Modifica del decreto 22 aprile 2026, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte per le produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025. Differimento dei termini per l'informatizzazione delle polizze. (26A04713) Pag. 11

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero della giustizia. (26A04635) Pag. 13

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (26A04636). Pag. 18



DECRETO 5 giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, all'intervento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. (26A04637) *Pag.* 22

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 21 aprile 2026.

Diniego alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva «Thomas Dowd»» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze. (26A04433) *Pag.* 27

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia psicoanalitica «Il giroscopio»», per la sede principale di Mantova, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso da 10 a 12 unità e, per l'intero corso, da 40 a 48 unità. (26A04434) *Pag.* 30

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» a spostare la sede principale di Padova, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04435) *Pag.* 31

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio edilizio Pontino società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (26A04349) *Pag.* 32

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata - In liquidazione coatta amministrativa», in Pattada, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04350) *Pag.* 33

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Etrusca Aretina società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A04351) *Pag.* 33

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europa - Servizi Formazione e Terzo settore - Società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (26A04352) *Pag.* 34

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Di Logistica società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (26A04470) *Pag.* 35

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro medico anti-tetia ambulatorio polispecialistico e medicina sociale - Soc. coop. sociale a mutualità prevalente, siglabile «C.M.A. soc. coop. sociale a mutualità prevalente»», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (26A04471) *Pag.* 36

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04472) *Pag.* 37

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Card Safa società cooperativa - in liquidazione», in Amaseno e nomina del commissario liquidatore. (26A04473) *Pag.* 38

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale cooperativa agricola dei Colli Venarottesesi - in liquidazione», in Venarotta e nomina del commissario liquidatore. (26A04474) *Pag.* 39

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena società cooperativa sociale in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (26A04475) *Pag.* 40

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Articoli religiosi Shalom società cooperativa», in San Donà di Piave e nomina del commissario liquidatore. (26A04476) *Pag.* 41



DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antica tipografia ligure cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Brugnato e nomina del commissario liquidatore. (26A04477). Pag. 42

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Amico Express - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A04478). Pag. 43

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valdichiana società cooperativa sociale di tipo A e B in liquidazione», in Castiglion Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. (26A04479). Pag. 44

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Agata confezioni società cooperativa», in Sant'Agata Feltria e nomina del commissario liquidatore. (26A04480). Pag. 45

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Opere San Giovanni Bosco - Società cooperativa sociale - in liquidazione», in San Nicola da Crissa e nomina del commissario liquidatore. (26A04481). Pag. 46

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pluk società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (26A04482). Pag. 47

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novella Aurora cooperativa sociale», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore. (26A04483). Pag. 48

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elecom Net - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04436). Pag. 49

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.C.S. - Società cooperativa sociale - Onlus», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore. (26A04437). Pag. 50

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus, in liquidazione», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (26A04438). Pag. 51

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 1° aprile 2026.

Modifica del decreto 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera. (26A04700) Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (26A04706) .. Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Intas» (26A04715). Pag. 53

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona» (26A04717). Pag. 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl» (26A04718) Pag. 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lacipil» (26A04719). Pag. 55

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area istruzione e ricerca - triennio 2022-2024 (26A04720). Pag. 56

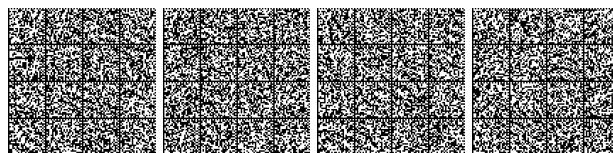
Ministero dell'università e della ricerca

Requisiti specifici richiesti da taluni enti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica da essi finanziati per l'anno accademico 2025/2026. (26A04714) Pag. 61

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, annualità 2026 (26A04699). Pag. 61





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2026.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unità di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento del personale scolastico;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10, che proroga, tra l'altro, i termini in materia di istruzione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567 e 828 dell'art. 1, relativamente alle variazioni dell'organico dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 6, che proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;



Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e, in particolare, l'art. 18, recante misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante «Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti scolastici, disciplina, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies, una procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma 11-undecies, l'adozione di misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, come modificato dall'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, relativamente alla disciplina transitoria circa la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027;

Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e DSGA per il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al citato decreto ministeriale n. 127 del 2023, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/27;

Visti i commi 527 e 528 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, relativamente alle immissioni in ruolo di dirigenti scolastici;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», con particolare riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, relativamente al dimensionamento scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, relativamente al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali;



Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, recante misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45 del 2025;

Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c), del sopra richiamato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quinquies, che modifica l'art. 18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n. 59 del 2017, relativamente all'immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visti i commi 520 e 521 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, relativamente all'organico dell'autonomia;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all'art. 2, le dotazioni organiche di detto personale e, all'art. 3, l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica;

Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e dal richiamato decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;

Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del 2025, che, nell'aggiungere il comma 2-bis al sopra richiamato art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce la previsione secondo cui, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 di detto art. 1-bis, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;

Visto il comma 5 dell'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n. 200 del 2025, che proroga all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all'art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 e 8 agosto 2025, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 406 unità di insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2024/2025 e n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come, da ultimo, modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto il comma 524 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 199 del 2025, secondo cui a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente;

Visto l'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, che novella l'art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge n. 71 del 2024, relativamente alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2026, pari a n. 306 unità, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 382 dirigenti scolastici, di cui n. 19 per trattenimento



in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 17 al fine di garantire la copertura di eventuali disponibilità;

Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 346;

Preso atto che nella suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene reso noto che, per l'anno scolastico 2025/2026, sono state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011 della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello nazionale, n. 3 restituzioni al ruolo docente, n. 7 decessi, n. 3 cessazioni/dimissioni volontarie, e n. 1 inidoneità assoluta al servizio;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al contingente di n. 347 unità di dirigente scolastico autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 con il sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, veniva richiesta l'autorizzazione all'immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unità di dirigente scolastico, in quanto, nell'ambito del contingente autorizzato, n. 15 erano già stati immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2024/2025 in qualità di vincitori della procedura riservata e che questi hanno rinunciato alle sedi precedentemente assegnate per accettare il nuovo incarico dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori della procedura ordinaria di reclutamento, lasciando scoperti altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9 cessazioni dal servizio tardivamente intervenute che, quindi, hanno lasciato scoperti altrettanti posti;

Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno 2026, prot. n. 157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella nota del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito di una specifica rilevazione, risultano n. 17 candidati già immessi nei ruoli di dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e utilmente collocati nella graduatoria dell'altra procedura per le immissioni nei ruoli DS per l'anno scolastico 2026/2027;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2026/2027, all'autorizzazione all'assunzione di n. 365 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 19 dirigenti scolastici per trattamento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 giugno 2026, prot. n. 144620, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, è richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 46.642 unità (di cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su posti di sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l'esubero di n. 473 unità e gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027, pari a n. 23.289;

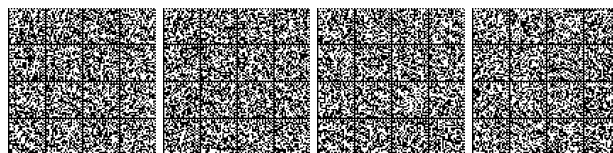
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2026, prot. n. 33231, con la quale, nel trasmettere la nota del 7 luglio 2026, prot. n. 171890, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 46.642 unità di personale docente per l'anno scolastico 2026/2027;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15 giugno 2026, prot. n. 152656, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 79 unità di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026, e tenendo conto che il numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico è pari a n. 623 unità;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 5294, con la quale, nel trasmettere la nota del 16 luglio 2026, prot. n. 176014, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 79 unità di personale educativo per l'anno scolastico 2026/2027;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 15 giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2026/2027, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 2.628 unità di personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n. 991 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 1.637 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 35297, con la quale, nel trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi in merito all'ulteriore corso dell'iter di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 2.628 unità di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2026/2027;



Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, con la quale, per l'anno scolastico 2026/2027, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 12.291 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);

Considerato che, nella stessa nota del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unità, è dal 1° settembre 2026 mentre, per n. 1.131, la decorrenza è dal 1° settembre 2025, poiché, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2025/2026;

Preso atto che le richiamate n. 11.164 cessazioni dal servizio comprendono n. 761 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot. n. 166419, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nel decreto interministeriale relativo alla definizione dell'organico del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2026/2027, in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque, l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2026, prot. n. 37883, di trasmissione della nota del 30 luglio 2026, prot. n. 182239, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo ministero, con la quale viene comunicato, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2026/2027, nel limite di n. 12.284 unità di personale A.T.A.;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2026/2027, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:

- n. 365 unità di dirigenti scolastici;
- n. 46.642 unità di personale docente;

- n. 79 unità di personale educativo;
- n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 12.284 unità di personale A.T.A.

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii*), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili e attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:

- n. 365 unità di dirigenti scolastici;
- n. 46.642 unità di personale docente;
- n. 79 unità di personale educativo;
- n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 12.284 unità di personale A.T.A.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

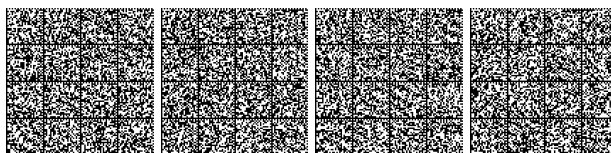
ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434

26A04711



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 luglio 2026.

Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, lettera c), ai sensi del quale AGEA può essere delegato dal Masaf agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti nazionali;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», e, in particolare, l'art. 8-ter, rubricato «Credito di imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole», come, da ultimo, modificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, che al comma 1 dispone che «1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzi-

na per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»;

Visto il successivo comma 2, ove si prevede che per il suddetto contributo straordinario non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il successivo comma 3, ove si stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;

Visto il successivo comma 4, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il successivo comma 5, recante lo stanziamento delle risorse finanziarie destinate al contributo straordinario, che, per effetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2026, sono pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta, nonché l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito,



con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 7;

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la sezione 2.1. «Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», par. 63, il quale prevede che «In alternativa al punto (61), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (61), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non superi 50 000 EUR per impresa»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la raccomandazione della Commissione (2003/361/CE), del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e

del made in Italy) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore dell'agricoltura continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, gli articoli 83 e 91;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'articolo 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità



alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 89 del 2026, in favore delle imprese agricole;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, per tale ragione, è qualificabile quale ente *in house* ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

Considerato che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è competente alla gestione degli aiuti nazionali disposti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o delegati da altre amministrazioni e dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché dell'articolo 9, comma 3, del suo statuto e che svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018;

Ritenuto pertanto opportuno individuare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore del ciclo di vita dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

Ritenuto di determinare gli oneri per la gestione del ciclo di vita dell'incentivo da corrispondere al soggetto gestore tenendo conto della dotazione finanziaria dell'incentivo, della complessità delle attività affidate, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso, del volume atteso di domande di agevolazione a valere sull'incentivo e della relativa distribuzione nel tempo;

Ritenuto congruo, pertanto, in considerazione dell'elevato livello di potenziale automazione e informatizzazione della gestione dell'incentivo, di determinare gli oneri da corrispondere per la gestione a un livello inferiore rispetto a quello fissato per altre misure di incentivo e aiuto, da prassi non inferiore all'1% della dotazione complessiva della misura;

Considerato che, in base al par. 63 della comunicazione C/2026/2593, gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, tra i quali rientra il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al presente decreto, non possono superare l'importo nominale complessivo di 50.000 euro per impresa;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regime di aiuto di Stato SA.123714 (2026/N) notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione europea recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 *final* adottata il 29 aprile 2026 “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, per l'attribuzione alle imprese agricole di cui all'articolo 3 di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, della Sezione 2.1. «Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», che al paragrafo (63) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

Gestione del ciclo di vita dell'incentivo

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) è il soggetto individuato per la gestione del ciclo di vita dell'incentivo di cui al presente decreto.

2. L'AGEA riceve le domande di erogazione del contributo, ne determina l'ammontare e procede alle attività di monitoraggio e controllo, nelle modalità e nelle forme di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 del presente decreto.

3. Entro il 31 ottobre 2026 l'AGEA trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione sulle domande pervenute, sull'istruttoria effettuata e sull'adozione del provvedimento di riparto del beneficio di cui al successivo articolo 5.



4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, all'AGEA è riconosciuto, previa verifica della relazione, di cui al comma 3, un compenso pari a euro 200.000,00, a valere sulle risorse complessivamente stanziare per l'incentivo.

5. Con successivo accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono regolati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'AGEA ai fini della gestione del ciclo di vita dell'incentivo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

1. I soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.

2. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

3. Sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Art. 4.

Domanda di concessione del contributo

1. Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti beneficiari presentano domanda all'AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima

AGEA. Con istruzioni operative dell'AGEA, da emanarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto e pubblicate sul sito istituzionale dell'AGEA, sono comunicate le date entro le quali, a pena di esclusione, può essere presentata la domanda, nonché le relative istruzioni operative. L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non può essere inferiore a venti giorni. In ogni caso, il termine per l'invio della domanda non può essere successivo al 30 settembre 2026.

2. La domanda può essere presentata, su delega del soggetto beneficiario, anche dai centri di assistenza agricola, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

3. La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) anagrafica dell'impresa;

b) ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attività agricola dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026, nonché dell'importo del contributo teoricamente spettante;

c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti *de minimis* e/o ulteriori agevolazioni in relazione ai medesimi costi;

d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;

e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

f) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

g) dichiarazione di non essere un'impresa già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

4. Il richiedente allega alla domanda, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative di cui al comma 1 copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo - 31 maggio 2026.

5. Nello stesso termine di cui al comma 1 i soggetti interessati possono:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;



b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto.

6. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalità definite nel presente articolo.

Art. 5.

Riparto, ammontare e concessione del beneficio

1. Ai sensi del par. 63 della comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, l'importo nominale complessivo dei contributi concessi a norma del presente decreto non può superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Decorso il termine per l'invio delle domande di cui all'articolo 4, entro venti giorni l'AGEA, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di contributo sotto forma di credito d'imposta dalle domande ammissibili ai sensi degli articoli 3 e 4 e individua l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo sotto forma di credito di imposta concesso a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.

3. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 2, decurtato degli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, sia inferiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, l'aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 20%.

4. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 2, decurtato degli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, l'effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta ammissibili.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AGEA. La pubblicazione ha valore di comunicazione ai beneficiari del contributo sotto forma di credito d'imposta a ciascuno di essi concesso, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 6.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 5, comma 2.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi del precedente articolo 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 7.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite dell'AGEA, trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il Sistema di interscambio dati – SID, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, tramite il Sistema di interscambio dati – SID, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8.

Cumulabilità

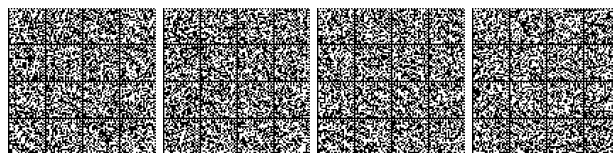
1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta non è cumulabile con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente misura, se tale cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

2. Il credito d'imposta è cumulabile:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;

c) con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.



3. Affinché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto occorre tener conto anche della non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

Art. 9.

Controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio

1. L'AGEA procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica all'AGEA che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.

3. Disposta la revoca dell'agevolazione, l'AGEA provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.

Art. 10.

Registrazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei registri SIAN è effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. L'AGEA provvede alla registrazione degli aiuti individuali concessi ai sensi del presente decreto nei registri SIAN, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 11.

Regolazioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, stanziato sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al netto di quelle destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 denominata «AGENZIA ENTRATE-FONDI BILANCIO», aperta presso la Tesoreria dello Stato.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 31 dicembre 2026, previa verifica della relazione di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 12.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e entra in vigore nella data della sua pubblicazione. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'AGEA.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 luglio 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made
in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1094*

26A04712

DECRETO 28 luglio 2026.

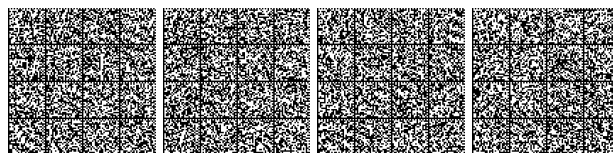
Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 - Modifica del decreto 22 aprile 2026, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte per le produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025. Differimento dei termini per l'informatizzazione delle polizze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 26 febbraio 2026, n. 95646 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - organismo intermedio delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024 al n. 333;

Visto il decreto direttoriale 22 aprile 2026, n. 189452 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2025 relativo all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2026;

Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto 22 aprile 2026, n. 189452 e l'art. 12 del relativo avviso pubblico, che individuano nel 31 luglio 2026 e nel 30 settembre 2026 i termini per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN, in funzione delle tipologie di colture di cui all'art. 8 del PGRA 2025;

Vista la nota del 24 luglio 2026 n. 62152, acquisita al protocollo n. 366259 del 27 luglio 2026, con la quale AGEA, nel segnalare che i centri di assistenza agricola e gli organismi collettivi di difesa hanno manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per l'informatizzazione delle polizze vegetali della campagna 2025 al fine di permettere la risoluzione delle anomalie di caricamento a sistema SIAN delle stesse, informando che, allo stato, risultano informatizzate poco meno di 75.000 polizze pari a circa la metà delle polizze attese, ha proposto di differire i medesimi termini al 30 ottobre 2026;

Considerato che il mancato completamento del processo di informatizzazione delle polizze entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico impedisce agli agricoltori interessati la presentazione della successiva domanda;



Considerato, inoltre, che una proroga dei termini per l'informatizzazione delle polizze non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari e assicura parità di trattamento tra i medesimi, consentendo la più ampia partecipazione allo strumento da parte degli agricoltori;

Considerato altresì che l'art. 12 dell'avviso pubblico approvato con decreto 22 aprile 2026 già prevede, in presenza di impedimenti oggettivi, meccanismi di flessibilità procedurale finalizzati ad assicurare la conclusione delle attività necessarie alla presentazione delle domande e che i medesimi meccanismi dovrebbero essere estesi anche all'informatizzazione delle polizze in quanto attività propeutica e necessaria alla presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento della richiesta pervenuta da AGEA, procedere alla modifica dell'art. 3 del decreto 22 aprile 2026, n. 189452 e dell'art. 12 del relativo avviso pubblico per differire i termini per l'informatizzazione delle polizze al 30 ottobre 2026, prevedendo che, in caso di impossibilità di completamento di tali procedure entro i termini previsti, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorità di gestione e mediante proprie istruzioni operative, possa consentirne il completamento oltre i medesimi termini e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto 22 aprile 2026, n. 189452

1. Per effetto del presente provvedimento, al decreto 22 aprile 2026, n. 189452, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3 recante «Termine per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN» il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro il 30 ottobre 2026.»

b) all'allegato avviso pubblico, all'art. 12 la frase:

«Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al:

- 31 luglio 2026 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso;

- 30 settembre 2026 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2025, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente Avviso.»

è sostituita dalla seguente:

«Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al 30 ottobre 2026. Nel caso di impossibilità di completare il caricamento delle polizze a sistema entro tale termine, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire il completamento della predetta attività oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle relative procedure.»

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 28 luglio 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1100

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24951>

26A04713

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2026.

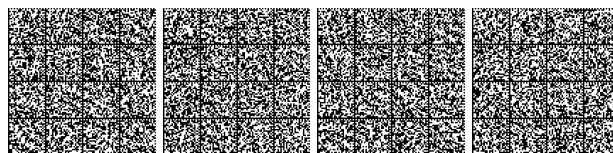
Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'articolo 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che



presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero della giustizia n. 17 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 969.000.000, di cui euro 141.000.000 per l'anno 2027, euro 81.000.000 per l'anno 2028, euro 40.000.000 per l'anno 2029 ed euro 101.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 appostati su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione II, è stata disposta l'assegnazione di un

importo pari a complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto articolo 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defianziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

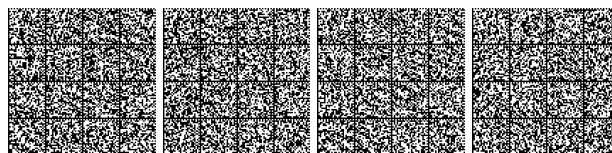
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;



Viste le note prot. 12974 del 31 marzo 2026 e prot. 13587 del 3 aprile 2026 con le quali il Ministero della giustizia ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Rilevato che nella suddetta proposta il Ministero della giustizia ha evidenziato l'esigenza di una rimodulazione delle risorse tra due linee di investimento afferenti al medesimo capitolo di bilancio, ad invarianza dell'importo complessivo per ciascuna annualità;

Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Fondo: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Amministrazione titolare: il Ministero della giustizia;

c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

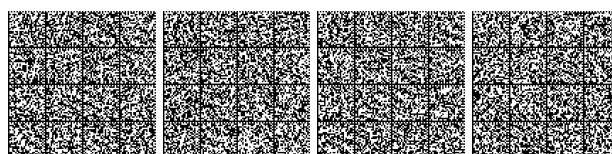
Art. 2.

Modifica linee di investimento

1. Le risorse assegnate, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, alle linee di investimento del Ministero della giustizia «Riqualificazione degli Istituti penitenziari, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia» e «Riconversione in Scuole per il personale dell'amministrazione penitenziaria dell'ex Ospedale degli Infermi a Biella» sono rimodulate nei seguenti termini:

Importi in milioni di euro

CAP. PGII	Descrizione	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7301/08	Riqualificazione degli Istituti penitenziari, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia	27,3	13,4		1,4	4,0	4,2	10,2	11,8	12,3	12,2
	Riconversione in scuole per il personale dell'amministrazione penitenziaria dell'ex ospedale degli infermi a Biella	2,0	3,0	8,5	17,3	18,9	16,6	10,4			



Art. 3.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero della giustizia contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'articolo 2. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 4.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero della giustizia comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate.

2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Art. 6.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo o del completamento degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)													
Allegato 1 – Elenco interventi Ministero della giustizia													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la riabilitazione tecnica di quelli esistenti ecc.	J59J26000450001	13.740.565,00		1.496.655,00	1.658.608,00	1.421.325,00	1.425.319,00	1.661.475,00	1.524.516,00	1.680.755,00	1.416.862,00	1.455.050,00
Totale linea di investimento "Rinnovo parziale e graduale del parco auto del Ministero"			13.740.565,00	0,00	1.496.655,00	1.658.608,00	1.421.325,00	1.425.319,00	1.661.475,00	1.524.516,00	1.680.755,00	1.416.862,00	1.455.050,00
2	Realizzazione Aula bunker Le Vallette	D12J24000070001	7.685.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.685.000,00				
3	Riqualificazione a deposito dei piani seminterrati dei bracci IV e V dell'Ex Carcere "Le Nuove"	D18G26000000001	3.000.000,00	250.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00					
4	ex Caserma Valfre di Bonzo (AL)	E38E26000008001	20.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00		
5	Riqualificazione Corso Crimea (AL)	D32J26000010001	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00				
6	Piazza Amedeo IX (VC)	D62J23000020001	2.000.000,00		1.200.000,00	800.000,00							
Totale linea di investimento "Interventi di edilizia giudiziaria regione Piemonte"			37.685.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00	2.800.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00	7.935.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
7	Adeguamento statico Palazzo di Giustizia di Enna	D72J26000080001	8.610.000,00	383.991,00	1.287.699,00	545.104,00	1.816.411,00	1.829.485,00	2.747.310,00				
8	Rifacimento copertura Palazzo di Giustizia di Catania.	J63F22000050001	7.565.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.865.000,00	1.200.000,00					
9	Manutenzione straordinaria Siracusa	D31J26000040001	10.000.000,00		725.118,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	2.003.476,00	1.062.148,00	312.976,00	696.282,00
10	Manutenzioni straordinarie e consolidamenti statici Palazzo Piacentini a Messina.	D49J21000540001	10.000.000,00		2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
11	Ampliamento con sopraelevazione via del Fante, Marsala.	J88G22000130001	4.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00					
12	Ampliamento Palazzo Satellite di Catanzarotta	D93G10000200001	3.500.000,00		2.700.000,00	800.000,00							
13	Interventi sul Palazzo di Giustizia di Trapani	D95J20000600001	3.000.000,00		1.200.000,00	500.000,00	1.300.000,00						
14	RAGUSA ACQUISTO IMMOBILE	J29J25002310001	15.000.000,00	15.000.000,00									
15	PALERMO ACQUISTO IMMOBILE	J79J25002120001	8.000.000,00										8.000.000,00
16	PALERMO ACQUISTO IMMOBILE	J79J25002110001	9.000.000,00									9.000.000,00	
Totale linea di investimento "Interventi di edilizia giudiziaria regione Sicilia"			78.675.000,00	16.883.991,00	10.412.817,00	4.845.104,00	8.481.411,00	7.029.485,00	5.947.310,00	4.003.476,00	3.062.148,00	9.312.976,00	8.696.282,00
17	Realizzazione lo stralcio ampliamento del Palazzo di Giustizia di Velletri	D17B18000070001	26.000.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	4.700.000,00	3.500.000,00	2.400.000,00		
18	Archivi Corpi di Reato Tribunale di Roma	D82J26000060001	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00								
19	Nuova costruzione IV Palazzo di Giustizia presso Piazzale Clodio	D88G26000020001	80.000.000,00					3.000.000,00	5.800.000,00	12.500.000,00	18.200.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00
Totale linea di investimento "Interventi di edilizia giudiziaria regione Lazio"			108.500.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	16.000.000,00	20.600.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00
20	Palazzo Giustizia Treviso	D42J26000000001	1.830.000,00		800.000,00	1.030.000,00							
21	P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mestre)	D72J23000010001	5.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
22	Rio Terà dei Pensieri (VE)	D71H16000060001	4.635.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.335.000,00	600.000,00						
Totale linea di investimento "Interventi di edilizia giudiziaria regione Veneto"			11.465.000,00	2.200.000,00	4.300.000,00	3.365.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Processo penale telematico - analisi ed implementazione delle soluzioni atte alla digitalizzazione della giurisdizione digitale penale e servizi correlati di manutenzione e assistenza	J56G25000120001	144.960.664,00	22.864.005,00	5.300.000,00	5.343.390,00	13.039.848,00	12.295.560,00	14.929.752,00	14.488.109,00	19.100.000,00	19.100.000,00	18.500.000,00
Totale linea di investimento "Processo penale telematico"			144.960.664,00	22.864.005,00	5.300.000,00	5.343.390,00	13.039.848,00	12.295.560,00	14.929.752,00	14.488.109,00	19.100.000,00	19.100.000,00	18.500.000,00
24	PROCESSO CIVILE TELEMATICO	J56G25000110001	56.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00
Totale linea di investimento "Processo civile telematico"			56.600.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
25	Dotazioni Informatiche per il Ministero della Giustizia	J56G25000130001	138.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale linea di investimento "Dotazioni informatiche utenti giustizia"			138.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
26	Continuità Operativa dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia con acquisto di licenze ed infrastrutture	J56G25000140001	119.655.004,00	20.000.000,00	8.328.189,00	2.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	13.226.995,00	15.116.134,00	14.985.686,00
Totale linea di investimento "Continuità operativa dei sistemi"			119.655.004,00	20.000.000,00	8.328.189,00	2.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	13.226.995,00	15.116.134,00	14.985.686,00
27	Investimenti per l'informaticizzazione, il potenziamento delle infrastrutture di rete LAN, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione ai servizi per la giustizia minorile e di comunità	J59B25000170001	7.550.809,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00	650.962,00	779.768,00	1.020.079,00
Totale linea di investimento "Informaticizzazione: investimenti per il potenziamento delle infrastrutture delle reti locali LAN"			7.550.809,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00	650.962,00	779.768,00	1.020.079,00
28	Implementazione ed evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	J81C25000210001	9.846.551,00	2.700.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	533.998,00	221.394,00	391.159,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale linea di investimento "Implementazione ed evoluzione dei sistemi informatici"			9.846.551,00	2.700.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	533.998,00	221.394,00	391.159,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Edilizia penitenziaria (efficientamento energetico / realizzazione di impianti / ristrutturazione nelle sedi degli istituti penali per i minorenni e dei servizi per la giustizia minorile e di comunità)	D13B22000050001 D12J25000080001 J92J25000060001	35.809.271,00	1.426.888,00	2.885.725,00	4.398.895,00	7.488.763,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	3.809.000,00		
Totale linea di investimento "Edilizia penitenziaria (efficientamento energetico/ realizzazione di impianti/ ristrutturazione nelle sedi degli istituti penali per i minorenni e dei servizi per la giustizia minorile e di comunità)"			35.809.271,00	1.426.888,00	2.885.725,00	4.398.895,00	7.488.763,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	3.809.000,00	0,00	0,00
30	Progettazione esecutiva degli impianti videosorveglianza e antiscavalcamento per monitorare aree interne e perimetrali degli istituti e strutture dell'amministrazione penitenziaria.	J85D25000080001	1.000.000,00	1.000.000,00									
31	Realizzazione, potenziamento e ampliamento degli impianti videosorveglianza e antiscavalcamento, in grado di monitorare aree interne e perimetrali degli istituti e strutture dell'amministrazione penitenziaria	J88G25000340001	11.000.000,00	11.000.000,00									
Totale linea di investimento "Realizzazione, potenziamento e ampliamento degli impianti videosorveglianza e antiscavalcamento, in grado di monitorare aree interne e perimetrali degli istituti"			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Acquisizione ed installazione di sistemi antidrone per il contrasto all'introduzione a mezzo droni, di oggetti non consentiti e di sostanze stupefacenti.	J85D25000060001	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00					
Totale linea di investimento "Acquisizione ed installazione di sistemi antidrone per il contrasto all'introduzione a mezzo droni, di oggetti non consentiti e di sostanze stupefacenti"			20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dotazione di apparati speciali di audio-video registrazione per colloqui reparti 41-bis O.P.	J88G25000350001	1.000.000,00	1.000.000,00									
Totale linea di investimento "Dotazione di apparati speciali di audio-video registrazione per colloqui reparti 41-bis"			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	GROSSETO - Intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex caserma "Raffaele Barbieri"	J52J26000030001	33.930.043,00	500.000,00	2.300.000,00		1.400.000,00			7.392.740,00	7.020.140,00	8.474.260,00	6.842.903,00
35	C.C. Palermo "Pagliarelli" - Lavori di completamento degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.	J72J26000000001	4.000.000,00	4.000.000,00									
36	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento al DPR 230/2000 del I Reparto. I lotto presso la Casa Circondariale di SALERNI	J52J26000040001	4.100.000,00								1.800.000,00	900.000,00	1.400.000,00
37	Interventi di adeguamento architettonico e impiantistico al D.P.R. 230/2000 del Padiglione C della Casa Circondariale di Torino "Lorusso Cutugno"	J12J23000110001	9.000.000,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
38	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO AL DPR 230/2000 DEI PADIGLIONI GIUDIZIARIO E PENALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE N.C. DI FIRENZE SOLICCIANO	J12J25000060001	5.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00			2.000.000,00	1.000.000,00				
39	Ristrutturazione con adeguamento al D.P.R. 230/2000 dei reparti detentivi - ala sinistra presso la Casa Circondariale di Bologna	J52J23000170001	5.600.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00								
40	BRESCIA CANTON MONBELLO – II LOTTO - Lavori di riqualificazione e adeguamento al D.P.R. 230/2000 di un secondo blocco detentivo presso la Casa Circondariale di Brescia Canton Monbello	J82J25000260001	4.900.000,00								1.000.000,00	900.000,00	3.000.000,00
41	BRESCIA - Lavori di riqualificazione e adeguamento al D.P.R. 230/2000 di un primo blocco detentivo presso la Casa Circondariale di Brescia Canton Monbello	J82J25000230001	4.000.000,00	4.000.000,00									
42	GORIZIA - Interventi di restauro e risanamento conservativo della ex scuola "Riccardo Pifferi"	J86F190000330001	3.900.000,00										

DECRETO 1° giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, agli interventi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo

da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste cinque linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 321.300.000, di cui euro 40.000.000 per l'anno 2027, euro 27.500.000 per l'anno 2028, euro 13.700.000 per l'anno 2029 ed euro 34.300.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 appostati su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;



Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Viste le note prot. 155782 del 1° aprile 2026 e prot. 256430 del 28 maggio 2026 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Amministrazione titolare: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

1. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia



e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

2. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale, come indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate. Nei casi di contributi agli investimenti delle imprese si procede sulla base della disciplina stabilita negli atti amministrativi che regolano la procedura.

2. I mandati di pagamento riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO I

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Interventi infrastrutturali e manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro - Laboratori	J6925003410001	1.400.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
2	Interventi infrastrutturali e manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro - Uffici	J5925003240001	1.400.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00
3	Intervento ICORF Laboratori	J25824001920001	8.200.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
4	Implementazione attrezzature ICORF Uffici Territoriali	J55824001460001	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "ICORF - interventi infrastrutturali e manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro apparecchiature di laboratorio"			12.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	500.000,00
5	Nuova costruzione di nuovi edifici e riqualificazione di un fabbricato esistente presso la sede di Florenzuola d'Arda del Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria – CREA	D11821004760001	3.000.000,00	3.000.000,00									
6	Interventi di riqualificazione delle facciate e delle coperture della sede di Via della Navicella - 4 ROMA	D83C24001160001	6.906.781,00		3.000.000,00	3.000.000,00	906.781,00						
7	Interventi di riqualificazione del CAMPO CELMONTANO	C85E26000130001	340.000,00				340.000,00						
8	Riqualificazione dei fabbricati, efficientamento e ampliamento dei laboratori e ristrutturazione della foresta CREA-OFA-Roma	C85E26000140001	4.636.000,00				1.753.219,00	1.500.000,00	1.382.781,00				
9	Consolidamento e ripristino su una porzione dell'immobile del Centro CREA-DC-Roma	D89124001220001	1.000.000,00						117.219,00	882.781,00			
10	Interventi presso la sede del Centro CREA-AA-Bari	C94H24000540001	996.083,00							617.219,00	378.864,00		
11	Interventi presso la sede del Centro CREA-IT-Roma	C89D23000510005	430.709,00								430.709,00		
12	Interventi presso la sede del Centro CREA-DC-Palermo	C79D26000000005	690.427,00								690.427,00		
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "CREA - interventi di messa in sicurezza e infrastrutturali"			18.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13	Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio "Marein - Kandwaal - Tanes"	F71B20001120001	1.160.780,50		1.160.780,50								
14	Adeguamento dell'impianto irriguo esistente in impianto di microirrigazione a goccia nel comprensorio "Zahwaal-Etschwaal-Covelano"	F91B20001070001	974.577,30		974.577,30								
15	Manutenzione straordinaria con ripristino della piena capacità degli invasi Rio Rosso e Pozzo Rosso in località Vaigriana, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO)	B87H21006620001	3.125.000,00			200.190,50	625.000,00	1.562.500,00	737.309,50				
16	Interventi di efficientamento della rete irrigua: automazione e adeguamento del canale Borgazzo e del canale Ronchi. Comune di Novellara, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, Reggio Emilia, Correggio, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Carpi in provincia di Modena - 1° stralcio	G81D22000070001	4.006.696,23						801.339,25	0,00	801.339,25	2.003.348,12	400.669,61
17	Ammodernamento, adeguamento migliorativo ed efficientamento del comprensorio irriguo Origina – 1° stralcio Lotto A	G79J22001060001	2.102.057,31							420.411,46	0,00	1.118.660,49	562.985,36
18	Impianto irriguo "Aquino-Castrolibero-Piedimonte San Germano" - Interventi di ammodernamento infrastrutturale sulle rete, sui nodi strategici principali dell'impianto irriguo e relativi sistemi di digitalizzazione e monitoraggio, con realizzazione di mini centrale idroelettrica finalizzata alla riduzione dei costi di esercizio	B67J26000020001	4.191.140,00			278.228,00	0,00	1.257.342,00	1.608.095,93	1.047.474,07			
19	Lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto irriguo di Maccaresse in Agro di Fiumicino - Progetto esecutivo di completamento - Santa - Olivetello - Le Cerquatte -1° stralcio	H12E26000030002	2.418.767,06						483.753,41	0,00	1.451.260,24	483.753,41	
20	Interventi di manutenzione straordinaria sulla Roggia Serio in comune di Albino, Nembro e Alzano Lombardo (BG)	D68H20000590001	6.039.740,01					133.678,11	428.836,23	647.948,00	0,00	1.951.620,29	2.877.657,38
21	Interventi di ripristino e rifacimento del rivestimento del Canale Arnò – 1° stralcio	G78B22005920005	2.500.000,00							500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
22	Nuovo Canale della Baraggia - lavori di completamento, impermeabilizzazione e consolidamento - 1° stralcio esecutivo	G69J21010410001	4.328.667,10		649.300,07	0,00	1.298.600,13	1.090.208,39	1.290.558,51				
23	Opere di miglioramento e ammodernamento della rete irrigua della contenza dei Canali ex demaniali della Pianura Cuneese – Primo lotto funzionale.	J36G21015180001	3.591.472,00					359.147,20	359.147,00	1.077.441,30	1.077.441,30	718.295,20	
24	Lotto n. 042 - Realizzazione del nuovo impianto di irrigazione di Cernale ed opere complementari - Comune di Grosseto - (ex L. 309 cbg)	B57H18005030001	3.300.000,00						173.478,80	330.000,00	2.208.537,83	431.462,17	156.521,20
25	Lotto n. 065 - Interventi di ammodernamento e completamento dell'impianto irriguo consortile La Steccata per riduzione delle perdite - Comune di Grosseto	B57H21005200001	2.790.353,76		216.433,36	0,00	1.953.247,63	261.525,57	359.147,20				
26	Trasformazione impianti irrigui con adeguamenti migliorativi e riconversione verso sistemi a più alta efficienza in 5 lotti in valle dell'Adige	E72E21000090007	700.000,00		140.000,00	560.000,00							
27	Ammodernamento del sistema distributivo dell'acqua irrigua del Consorzio miglioramento fondiario di Tres (TN)	E41D21000150001	499.058,15		499.058,15								
28	Intervento di adeguamento migliorativo per la messa in sicurezza della condotta principale nel distretto irriguo n. 7 in Comune Citeria - 1° stralcio	E82E25001040001	2.790.562,84					558.112,57	0,00	1.870.263,94	362.186,33		
29	Completamento del canale adduttore Zeviano per l'efficientamento irriguo nei Comuni di Zevio, Ronco all'Adige e Pali - 1° stralcio funzionale	C31B21007620007	7.081.127,74					187.000,00	0,00	2.832.451,10	1.541.225,55	0,00	2.520.451,09
30	Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle del Vomano e del Tordino – installazione di misuratori di IV° livello nella Valle del Vomano e del Tordino volti alla tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni agroalimentari DOP/IGP- Progetto stralcio 1° Lotto	G42E22000170001	2.858.908,21		559.999,99	0,00	1.228.120,10	927.842,71	142.945,41				
31	Misurazione e Monitoraggio sulle reti irrigue collettive – Progetto stralcio	C67H21005110006	2.690.625,45						538.125,09	0,00	807.187,63	1.345.312,73	
32	Rete Irrigua Alerio. Piano di manutenzione straordinaria	E87H21006500009	3.354.203,08						670.840,62	323.172,12	1.701.463,29	413.416,92	245.310,13
33	Progetto per la ristrutturazione, potenziamento e ammodernamento dell'impianto irriguo consortile - 1° stralcio funzionale	D92E21000260001	1.014.621,67						202.924,33	0,00	710.235,17	101.462,17	
34	Adeguamento migliorativo dei sistemi irrigui a servizio del comprensorio Nord Fortore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia – I Lotto	J91D21000070001	2.582.367,22					516.473,44	0,00	774.710,17	1.032.946,89	258.236,72	
35	Progetto per l'adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti irrigui gestiti dal Consorzio	I58H21000050001	6.472.681,60						681.476,72	0,00	1.811.612,92	1.755.585,66	2.224.006,30
36	Completamento dell'installazione di apparecchiature per la misurazione dell'acqua irrigua dei distretti consortili. 1° stralcio funzionale	G98B26000000001	6.762.107,12		676.210,71	1.352.421,42	1.782.032,14	1.850.264,05	1.101.178,80				
37	Manutenzione Straordinaria della Rete Irrigua di Adduzione del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Torrente Mazzarà. Progetto Esecutivo	G42E22000690001	8.664.485,65		123.639,92	1.609.160,08	1.113.000,00	1.295.905,96	1.161.892,62	1.435.078,42	1.011.986,40	848.198,22	65.624,03
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "Infrastrutture irrigue "			86.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00
38	Finanziamento degli investimenti connessi alla filiera cerealicola abruzzese e coordinati dal Distretto del Cibo Cerere d'Abruzzo	J22H26000930008	13.490.235,00	5.396.094,00	4.721.582,00	2.300.000,00	1.072.559,00						
39	Finanziamento di progetti nel settore cerealicolo, nell'ambito della misura "Fondo per l'innovazione in agricoltura"	J92H26000700001	57.855.586,00	21.103.996,00	7.778.418,00		12.427.441,00	15.000.000,00	1.545.821,00				
40	Finanziamento di progetti di investimento per lo sviluppo e l'ammodernamento del settore cerealicolo	J51G26000050001	78.654.179,00						12.704.179,00	12.250.000,00	14.800.000,00	17.300.000,00	21.800.000,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "Investimenti settore cerealicolo"			150.000.000,00	26.500.000,00	12.500.000,00	2.300.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00	14.250.000,00	12.250.000,00	14.600.000,00	17.300.000,00	21.800.000,00
41	Posizionamento barriere per arginare la diffusione della Peste Suina Africana	H11G26000600001	55.300.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	2.900.000,00	8.400.000,00	6.400.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE LINEA INVESTIMENTO "Investimenti biosicurezza PSA"			55.300.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	2.900.000,00	8.400.000,00	6.400.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			321.300.000,00	40.000.000,00	27.500.000,00	13.700.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00

26A04636



DECRETO 5 giugno 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, all'intervento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

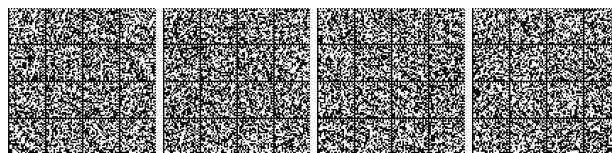
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, individua per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 8 linee di investimento assegnando un importo pari a complessivi euro 1.029.500.000, di cui euro 192.000.000 per l'anno 2027, euro 100.000.000 per l'anno 2028, euro 71.000.000 per l'anno 2029, euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, euro 98.500.000 per l'anno 2034, euro 100.000.000 per l'anno 2035 ed euro 68.000.000 per l'anno 2036;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno



degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Visto il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile» approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 2 ottobre 2025, attualmente in corso di esame parlamentare, ed in particolare l'art. 4 che prevede che per l'attuazione degli investimenti previsti dallo stesso provvedimento si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028, 2029;

Tenuto conto, pertanto, che la definizione in concreto degli interventi relativi alla linea di investimento «Abilitazione alla produzione nucleare» del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 206419 del 13 ottobre 2025, potrà avvenire solo successivamente all'approvazione definitiva del suddetto disegno di legge e sulla base della disciplina contenuta nei relativi provvedimenti attuativi e che pertanto non si procede alla predisposizione della scheda progettuale;

Considerato che le linee di investimento denominate «Partecipazione dell'Italia al *Green Climate Fund* (GCF)» e «Contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni causati dai cambiamenti climatici, denominato "*Fund for Responding to Loss and Damage*" (FRLD), entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC)» prevedono rispettivamente la partecipazione al meccanismo finanziario della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la partecipazione al Fondo FRLD per far fronte ai bisogni urgenti delle comunità vulnerabili dei Paesi in via di sviluppo che devono affrontare gli impatti irreversibili dei cambiamenti climatici, le cui iniziative saranno adottate nei prossimi anni, e che pertanto non si procede alla predisposizione delle relative schede progettuali;

Viste le note prot. 71017 del 31 marzo 2026 e prot. n. del 113516 del 27 maggio 2026, con le quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e correlati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) Amministrazione titolare: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
- d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;
- f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;
- h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;
- i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

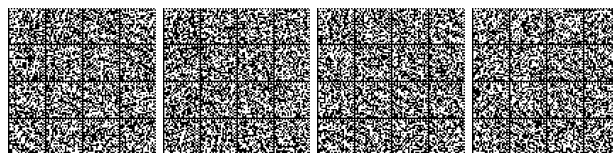
2. Per ogni intervento l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025. Per gli interventi identificati da CUP è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attuazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione dei lavori, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.



2. Le rimodulazioni tra gli interventi disciplinate al comma 1 possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate.

2. Per gli interventi di cui all'allegato 1 identificati da CUP, il predetto codice è riportato nei mandati di pagamento. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. L'amministrazione titolare entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

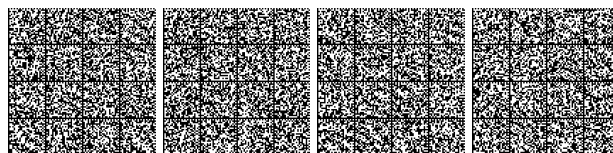
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI



Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)													
Allegato 1 – Elenco interventi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica													
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	1 Sistema avanzato e integrato di Monitoraggio e previsione (SIM)	F57H25002860001	60.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00		
Totale linea investimento "Sistema avanzato e integrato di Monitoraggio e previsioni (SIM)"			60.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00		
2	Realizzazione della rete fognaria di Triscina e collegamento all'impianto di depurazione di Via Eridania Vecchia (COD. ID33497 – Delibera CIPE 60/2012)	C33J03000470002	1.025.000,00	1.025.000,00									
3	Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – II lotto* - Comune di Palermo (cod. ID. 33414 – Delibera CIPE n. 60/2012)	D96C440000050007	9.400.000,00	9.400.000,00									
4	Nuovo ID. a servizio fascia costiera Agropigno e Comune di Favara (COD. ID33377 – Delibera CIPE 60/2012)	C43J11001750004	2.500.000,00	2.500.000,00									
5	Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane Torretta Granitola, Karibubbo e collegamento all'impianto di depurazione (COD. ID33495 – Delibera CIPE 60/2012)	B18D12000040006	16.000.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00						
6	Lavori di "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari" nel Comune di Palermo (PA) (cod. ID. 33412 - Delibera CIPE n. 60/2012)	D76D10000670005	15.975.000,00	8.975.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00					
7	Sistema fognario depurativo contrada Torofonda - Comune di Cefalù (COD. ID33410 – Delibera CIPE 60/2012)	D83J08000210005	3.690.066,20	85.066,20	2.000.000,00	1.105.000,00	500.000,00						
8	ID33542: Messa in funzione ed adeguamento dell'ID. Palagonia e nuovo intervento di adeguamento depuratore di Palagonia	B52J13000100001	1.000.000,00	1.000.000,00									
9	ID33402: Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione acque reflue c.da Fossazzo e condotta sottomarina del Comune di Milazzo (ME)	H5FH13000520001	3.540.000,00	1.140.000,00	1.500.000,00	900.000,00							
10	Provincia di Siracusa - Lavori di realizzazione della rete fognaria di Agrone (SR)	J59H19000330006	29.700.000,00	1.332.263,24	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	4.100.000,00	5.000.000,00
11	ID33394: Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria Intervento che accorpa i codici ID33396 "Adeguamento impianto depurazione consortile di Scordia - progetto di completamento" e ID33541 "Realizzazione collettore fognario da Millello a impianto di depurazione di Scordia"	H51B14000130001	10.332.263,24	1.332.263,24	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
12	Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Sirirana Fontana e Forio' (NA)	F77B14002600006	3.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00								
13	Realizzazione del "Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Sirirana Fontana e Forio" sull'isola d'Ischia (NA)	B56F18000020001	25.251.222,00	14.476.222,00	4.740.251,56	1.895.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	138.708,44				
14	Completamento del sistema fognario depurativo dell'isola d'Ischia, realizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali.	G35H22000080001	19.646.157,00	11.786.448,56	4.859.708,44	1.500.000,00	1.500.000,00						
15	Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cirià e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Colliporto e collegamento con il sistema depuratore del sistema di depurazione di Terrasini a mare (COD. ID33507-33508 – Delibera CIPE 60/2012)	J28B19000000006	39.562.846,16				4.842.554,60	3.900.000,00	8.360.291,56	7.500.000,00	7.100.000,00	7.880.000,00	
16	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondo Verde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina (COD. ID33413 – Delibera CIPE 60/2012)	D76D08000090005	39.677.445,40				7.457.445,40	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	5.720.000,00	
17	Completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all'ID. di Sciacca (COD. ID33382 – Delibera CIPE 60/2012)	C83J11001010004	170.000,00	170.000,00									
18	Adeguamento impianto di depurazione Petri (COD. ID33403 – Delibera CIPE 60/2012)	C41B10000400006	200.000,00	200.000,00									
19	Collettore di adduzione all'impianto di depurazione dell'ASI di Giamporo (COD. ID33406 – Delibera CIPE 60/2012)	F83J12000230001	210.000,00	210.000,00									
20	Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive (COD. ID33493 – Delibera CIPE 60/2012)	B18D12000030006	1.500.000,00	1.500.000,00									
21	Progetto per la realizzazione della fognatura nella zona compresa tra la via Castellana e il Canale Priolo di Ragano con l'eliminazione dei relativi scarichi nel Canale – Comune di Palermo (COD. ID33526 – Delibera CIPE 60/2012)	D73G57000000001	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00								
22	Realizzazione del sistema fognario del centro abitato della frazione di Scopello e zone costiere limitrofe (COD. ID33677 – Delibera CIPE 60/2012)	B23J12000080006	6.000.000,00		1.500.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00					
23	Potenziamento dell'impianto di depurazione Bocca Arena (COD. ID33304 – Delibera CIPE 60/2012)	C96D11000140008	7.000.000,00			3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
24	Solo	J79H26000140005	4.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						
25	Implementazione del Collettore Sottostante nel comune di Palermo	F75H26000130005	25.000.000,00							2.000.000,00	5.700.000,00	7.300.000,00	10.000.000,00
26	Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianto depurazione sito in c.da Fiume nel comune di Oliveri (ME)	I14D16000080008	5.500.000,00								2.150.000,00	1.850.000,00	
27	Adeguamento del depuratore comunale sito in c. da Fiumarella in destra idraulica del torrente Nera del Comune di San Filippo del Mela (ME)	D55H26003440001	1.100.000,00									600.000,00	500.000,00
28	Completamento dell'impianto di depurazione comunale e relativi collettori ed emissari del Comune di Scaletta Zanclea Consortile (ME)	B51B15000460002	4.250.000,00								1.450.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
29	Adeguamento al D. Lgs. N. 152/2006 dei Depuratori Merendino e Mulinazzo nonché del rifacciamento di alcuni tratti dei collettori di adduzione a servizio del centro urbano del Comune di Sinagra (ME)	C81J19000000005	2.150.000,00								400.000,00	600.000,00	1.150.000,00
Totale linea investimento "Interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze della Corte di Giustizia gestiti dal Commissario Unico Straordinario (CSU)"			280.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00
30	Investimento su TPL a zero e basse emissioni	F20J26000000001	280.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
Totale linea investimento "Investimento su TPL a zero e basse emissioni"			280.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
31	Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza cyber e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche	F81C23001490006	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

26A04637

Vista l'istanza del 22 maggio 2020 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di ipnoterapia cognitiva "Thomas Dowd"» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in

Firenze, via della Vigna Nuova n. 9, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Visto il preavviso di diniego prot. n. 11236 del 3 giugno 2025 con cui il predetto istituto veniva informato *ex art. 10-bis*, legge n. 241/1990 che la competente Commissione tecnico-consulativa ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che:

«L'analisi dell'ordinamento didattico (OD) e delle singole attività formative (AF) evidenzia una incompleta visione generale degli obiettivi propri della formazione di terzo livello all'esercizio della psicoterapia; gli obiettivi formativi sono espressi in modo vago e non adeguati nella forma attuale a descrivere compiutamente le competenze attese per uno/a psicoterapeuta. Le AF dell'OD presentano aspetti di sbilanciamento.

Sull'insieme delle 75 AF nei quattro anni, per complessive 1408 ore (esclusi i tirocini professionalizzanti), ben 536 hanno per oggetto esclusivamente la tecnica ipnotica; le restanti ore sono di supervisione ancora focalizzate sull'utilizzo delle tecniche ipnotiche sono 264. Pertanto rimangono indicativamente 600 ore per la formazione su temi di carattere generale, per gli insegnamenti obbligatori, per gli aspetti diagnostici e per le altre tecniche proprie della formazione cognitiva.

Emerge la scarsa presenza (indicativamente 4% sul totale) di insegnamenti relativi alle numerose e ben consolidate tecniche di trattamento proprie dell'ambito cognitivo/cognitivo comportamentale, essenziali a garantire una formazione adeguatamente ampia, articolata e soprattutto applicabile nei più comuni contesti di intervento clinico in cui la tipologia delle problematiche presentate dai/dalle pazienti, gli aspetti personologici o di *setting* rendano in parte o del tutto non appropriato l'utilizzo delle sole tecniche ipnotiche.

Non sono descritti i contenuti, gli obiettivi formativi, le competenze attese e le modalità didattiche relativamente agli insegnamenti denominati "esercitazioni di psicoterapia", "pratica riflessiva sul vissuto del terapeuta" che coprono ulteriori 104 ore negli ultimi due anni di formazione.

L'OD appare quindi sostenere adeguatamente unicamente un livello di formazione ad alta specializzazione che andrebbe inserito su una base professionale e di competenze già consolidata, ma non sufficiente a garantire la flessibilità e competenze necessarie per l'attività clinica nella sua quotidianità.

Non sono definite le strutture della Croce rossa italiana Comitato regionale ODV presso cui verrebbe svolto il tirocinio.

I docenti presentano un profilo curriculare di esperienza per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica ipnotica, tuttavia nella maggior parte dei casi presentano formazione ed esperienza che non evidenziano uno specifico approfondimento delle tecniche e del modello cognitivo, quanto piuttosto di altri tipi di formazione alla psicoterapia.

Non risulta agevole definire l'esatto numero dei docenti, che sono stati ripetutamente modificati nei documenti (che in taluni documenti sono quattordici, in altri

quindici o sedici). Si segnala una maggioranza di docenti che hanno in carico pochi insegnamenti e le relative ore di insegnamento, e un numero ristretto di quattro docenti (Borella, Casilli, Crivellaro, Trapanotto) che coprono sulle complessive 1408 ore ben 1004 ore di didattica, corrispondenti a quarantasette insegnamenti relativi ad ambiti estremamente differenziati tra loro, con non sempre evidenti competenze specifiche nel CV; si evidenzia uno sbilanciamento significativo che rende la formazione accentrata su poche persone.

Vi sono altri punti di debolezza del corpo docente, a titolo di esempio si segnala che vi sono docenti a cui è attribuita la didattica – anche teorica – del modello cognitivista ma che evidenziano in CV una formazione di terzo livello generalista e non specifica ulteriore formazione cognitiva (es. docente Pilleri).

Per il docente Casilli non per tutti gli insegnamenti attribuiti si evidenzia la relativa esperienze e competenza nel CV.

Il docente Crivellaro ha formazione ed esperienza di ipnosi eriksoniana ma una formazione da psicoterapeuta nell'ambito della terapia familiare.

Si esprime parere negativo per l'abilitazione dell'istituto in quanto il modello scientifico teorico di riferimento non risulta adeguatamente supportato da evidenze scientifiche in relazione al ruolo centrale dell'ipnosi in un progetto formativo psicoterapeutico.

In definitiva il progetto formativo proposto risulta centrato sull'ipnoterapia, tanto da attribuirne il nome alla scuola, che, dal punto di vista scientifico, è invece trasversalmente riconosciuta come uno strumento che, in alcuni casi, e in alcune fasi, può risultare di aiuto/supporto a un intervento psicoterapico, ma non una base psicoterapeutica.»

Considerato che la scuola ha inviato in data 10 giugno 2025 le osservazioni di cui al comma 1 del predetto art. 10-bis, legge n. 241/1990;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consulativa, a seguito della riunione del 30 giugno 2025, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando quanto segue:

«A) Completezza e confermità della documentazione e dei requisiti professionali del gestore e del rappresentante legale.

Parere positivo.

B1) Validità scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico culturale.

Si premette, in risposta alle osservazioni integrative ricevute, che a seguito della revoca per inattività a un istituto dell'abilitazione come scuola di specializzazione, in caso di nuova richiesta di abilitazione la CTC pone una particolare attenzione all'esame del modello scientifico e della relativa offerta formativa proposta.

Il modello formativo dell'istituto risulta centrato sull'ipnoterapia, come testualmente evidenziato dallo stesso richiedente, che infatti ribadisce che "la Scuola di ipnoterapia cognitiva vuole proprio essere una Scuola di ipnoterapia e non ha alcun interesse né velleità di essere una Scuola di psicoterapia cognitiva (in cui, al più, si può dedicare qualche ora dell'O.D. all'insegnamento dell'ip-



nosi clinica come tecnica aggiuntiva a quelle cognitivo-comportamentali)". Il modello scientifico di riferimento è l'ipnoterapia cognitiva, e non un modello cognitivo-comportamentale che utilizzi uno strumento quale l'ipnoterapia, come tecnica di supporto alla propria metodologia.

Su questo sia il modello proposto dall'Istituto nella domanda di abilitazione sia le numerose osservazioni integrative avanzate, tra cui le ultime del 10 giugno u.s., sono chiare ed evidenziano in questa centralità dell'ipnoterapia cognitiva l'elemento caratterizzante della scuola. Ciò che non è definito in una dimensione scientifica è cosa rende questo approccio un modello di psicoterapia scientificamente definibile. In ogni documento presentato si fa riferimento al "modello di ipnoterapia cognitiva", espressione che non è mai accompagnata alla definizione di modello psicoterapico.

Si ricorda che il documento relativo all'indirizzo metodologico e teorico culturale della "Scuola di ipnoterapia cognitiva Thomas Dowd" presentato dal richiedente fa riferimento al modello di psicoterapia integrata di tipo assimilativo definito in letteratura "Ipnoterapia Cognitiva" e lo definisce come l'integrazione di teoria e pratica dell'ipnosi clinica e dell'ipnoterapia di matrice Ericksoniana, con la terapia cognitiva. Nella presentazione del modello cognitivo viene esplicitato che vengono acquisiti, in particolare, gli apporti del costruttivismo. Si ribadisce che l'assimilazione tra il modello cognitivo e l'approccio dell'ipnoterapia sembra più nascere dalla necessità di appoggiarsi a un modello teorico di riferimento poiché il referente esplicita nella relazione scientifica che l'approccio dell'ipnoterapia è caratterizzata da vari limiti, ovvero manca sia di una teoria della personalità e della psicopatologia su cui fondare la specificità dell'intervento, sia di una definizione condivisa dell'ipnosi; spesso è orientato alla rimozione del sintomo e tradizionalmente il ruolo del paziente è passivo. Inoltre, le citazioni utilizzate per la descrizione del modello tripartito dei fenomeni cognitivi a sostegno dell'integrazione assimilativa tra il modello del costruttivismo e l'approccio dell'ipnoterapia fanno riferimento a una bibliografia costituita da pubblicazioni avvenute in periodi compresi tra gli anni '70 e '90, con l'unica eccezione di un manuale del 2002, che non è una pubblicazione sottoposta a *peer-review*.

In risposta alle osservazioni della CTC il richiedente sottolinea che in realtà l'approccio teorico cognitivo non è rilevante e che quindi la denominazione della scuola può diventare "Ipnoterapia". In tale caso mancherebbe il supporto teorico di riferimento.

Di fatto la proposta dell'Istituto porta a sostegno del proprio modello unicamente il riferimento concettuale di Dowd e di pochi altri autori: tali riferimenti non appaiono essere successivi al primo decennio del 2000 e non ve ne sono relativi agli ultimi dieci anni.

Si sottolinea ulteriormente che, in generale, i riferimenti bibliografici, sia quelli teorici, sia soprattutto quelli relativi alle prove di efficacia del modello di ipnoterapia cognitiva, appaiono datati, limitati nella casistica presa in esame (numero dei partecipanti e situazioni cliniche) e, pertanto, non appaiono adeguati a sostenere, nell'attuale, la bontà del modello proposto anche perché presentano per lo più riferimenti all'intervento ipnoterapico nelle si-

tuazioni di ambito medico internistico o chirurgico e simili, mentre sono poco rappresentati gli interventi propri della psicoterapia limitandosi a una ristretta categoria di situazioni psicopatologiche. Nella relazione scientifica, infatti, è chiaramente indicato che l'utilizzo dell'ipnosi viene considerato un tipo di intervento consolidato nel trattamento del dolore e nell'ambito della medicina, mentre vengono riportate pubblicazioni che raccomandano l'uso dell'ipnoterapia come «aggiunta al trattamento (cognitivo-comportamentale e/o farmacoterapia) per alcune tipologie di psicopatologie quali, ad esempio, depressione, PTSD e disturbo ossessivo-compulsivo. E assente, ad esempio, ogni riferimento a un impiego in ambito psicotico che rappresenta lo spettro del disagio psichico particolarmente impegnativo per la complessità e cronicità delle manifestazioni cliniche, indicativo del fatto che lo stato attuale delle conoscenze non ha evidenziato applicazioni terapeutiche validate in tale ambito. Mancano pertanto riferimenti a numerose altre tipologie di psicopatologie, a indicazione di quanto circoscritta possa essere l'efficacia dell'ipnoterapia.

Inoltre, nonostante nelle osservazioni integrative pervenute il richiedente dichiara che l'ipnoterapia non è una tecnica e che "nell'ordinamento didattico si legge chiaramente che l'ipnoterapia è altro rispetto al semplice uso dell'ipnosi come aiuto/supporto a un intervento psicoterapeutico", si ribadisce che nella relazione teorica presentata tra le prove a sostegno citate viene esplicitato che molti autori (con riferimenti bibliografici comunque molto datati e prevalentemente pubblicazioni non *peer-reviewed*) hanno descritto l'incorporazione della tecnica ipnotica nella terapia cognitiva. Quindi lo stesso richiedente fa uso di una letteratura che fa riferimento all'efficacia ed efficienza aggiuntive dell'induzione di uno stato ipnotico (una tecnica) al trattamento psicoterapeutico (Dengrove, 1973), ovvero fa riferimento a un contributo coadiuvante dell'ipnosi, un completamento a terapie (in realtà non per forza esclusivamente cognitive) con un consolidato modello teorico e comprovata efficacia.

Pertanto, l'impiego dell'ipnoterapia in un ambito clinico limitato non la rende conforme ai requisiti per la formazione specialistica in psicoterapia, cui l'autorizzazione richiesta a questa CTC abilita. Infatti si ricorda che la formazione alla psicoterapia delle scuole riconosciute dal MUR ha l'obiettivo di formare, all'interno di una specifica prospettiva teorica supportata da evidenze scientifiche, una competenza trasversale e generale di psicoterapia finalizzata a effettuare interventi ad ampio spettro nelle diverse situazioni cliniche; la letteratura citata nella relazione evidenzia invece che nei quadri di disagio psichico l'ipnoterapia può essere un "valore aggiunto" ma non il cuore dell'intervento, che richiede competenze decisamente più ampie rispetto a quelle che fanno riferimento all'ipnosi.

B2) Coerenza e qualità del programma formativo e dell'ordinamento didattico rispetto all'indirizzo teorico e metodologico.

Il programma formativo e l'OD sono in linea con il modello proposto e, in quanto tale, viene valutato come non rispondente alla necessità per una scuola di psicoterapia di promuovere conoscenze, competenze ed esperienze indispensabili per l'esercizio della psicoterapia in



tutti gli ambiti psicopatologici. L'analisi dell'ordinamento didattico (OD) e delle singole attività formative (AF) evidenzia una incompleta visione generale degli obiettivi propri della formazione di terzo livello all'esercizio della psicoterapia; gli obiettivi formativi non descrivono compiutamente le competenze più ampie attese per uno/a psicoterapeuta e, dall'esame delle osservazioni integrative trasmesse, ciò risulta rispondere a una precisa scelta applicativa del modello proposto.

L'OD appare quindi sostenere adeguatamente unicamente un livello di formazione di estrema specializzazione che andrebbe inserito su una base professionale e di competenze già consolidata, ma che, in termini di una specializzazione in psicoterapia, non appare sufficiente a garantire flessibilità e competenze necessarie per l'attività clinica nella sua completezza e complessità.

C) Convenzioni per il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e alla verifica dell'efficacia dell'indirizzo seguito dall'Istituto.

Non risulta definito l'ambito clinico in cui le strutture della Croce rossa italiana Comitato regionale ODV presso cui verrebbe svolto il tirocinio possano integrare l'attività formativa, con particolare riferimento a servizi di psicoterapia e ipnoterapia.

D) Corpo docente.

Come riportato nelle osservazioni del 10 giugno u.s., la scelta di base dell'individuazione del numero dei docenti in rapporto agli insegnamenti non ha una motivazione didattica, come quella tra le altre di garantire una continuità del percorso didattico, ma è stata predisposta solo con l'intento di rispettare il piano finanziario. Tale criterio non è rispondente ai requisiti tecnici, formativi e scientifici di una scuola di specializzazione.

1 - Giudizio istruttorio. Si esprime parere negativo per l'abilitazione dell'Istituto in quanto non è chiaro il modello scientifico teorico di riferimento, che non presenta una solida validità scientifica relativamente al suo utilizzo nelle varie forme di psicopatologia, ma si caratterizza per un'applicazione a un abito clinico estremamente ridotto. Il suo impiego, come coadiuvante, come valore aggiunto, a varie tipologie di psicoterapia – peraltro valutato da pubblicazioni datate e spesso non *peer-reviewed* e limitato solo ad alcune forme di psicopatologia – rende tale proposta di offerta formativa non idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. L'OD proposto risulta estremamente specialistico e non coerente con una formazione professionale ampia e articolata quale quella richiesta a chi deve essere abilitato all'esercizio di un'attività di cura in ambito psicoterapeutico.»

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di ipnoterapia cognitiva "Thomas Dowd"», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04433

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il giroscopio"», per la sede principale di Mantova, ad aumentare il numero degli allievi per ciascun anno di corso da 10 a 12 unità e, per l'intero corso, da 40 a 48 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

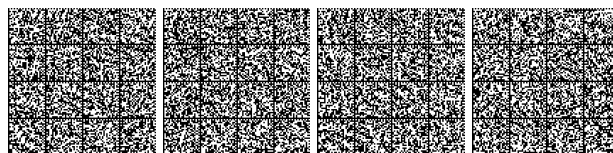
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;



Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il giroscopio"» ha chiesto per la sede principale di Mantova, l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da dieci a dodici unità, e, per l'intero corso, da quaranta a quarantotto unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 19 gennaio 2026;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 19 marzo 2026, n. 79 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia psicoanalitica "Il giroscopio"» è autorizzata, per la sede principale di Mantova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da dieci a dodici unità, e, per l'intero corso, da venti a quarantotto unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04434

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» a spostare la sede principale di Padova, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2026, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Padova, da via dei Borromeo n. 16, che verrà chiusa, a piazzetta Sartori n. 18, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la dichiarazione in medesima data, con la quale il predetto istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Padova, via dei Borromeo n. 16, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 febbraio 2026, n. 65 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto costruttivista narrativo (ICoNa)» è autorizzato a spostare la sede principale di Padova, da via dei Borromeo n. 16, che verrà chiusa, a piazzetta Sartori n. 18, mantenendo il medesimo numero di allievi.



Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04435

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio edilizio Pontino società cooperativa», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 14 maggio 2025 n. 51/2025 del Tribunale di Latina, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio edilizio Pontino società cooperativa»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Consorzio edilizio Pontino società cooperativa», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 00320860596), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Gizzi, nato a Pescara (PE) il 14 gennaio 1952 (codice fiscale GZZMSM52A14G482X), domiciliato in Roma, via Anapo n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

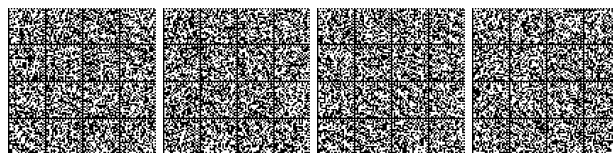
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04349



DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata - In liquidazione coatta amministrativa», in Pattada, in liquidazione coatta amministrativa.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 1997, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Pattada (SS) (codice fiscale 00098170905), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Porqueddu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2021, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 9 marzo 2017;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Porqueddu dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione

del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giorgio Porqueddu, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Pattada (SS) (codice fiscale 00098170905), la dott.ssa Chiara Sini, nata a Ozieri (SS) il 2 novembre 1982 (codice fiscale SNICHR82S42G203K), domiciliata in Sassari (SS), via Ugo La Malfa n. 36.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04350

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Etrusca Aretina società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Etrusca Aretina società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 684.148,00, si riscontra una massa debitoria di euro 748.518,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 64.389,00;

Considerato che in data 28 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Etrusca Aretina socieà cooperativa», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 80002730515), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Niccolò Billi, nato a Firenze (FI) il 2 dicembre 1975 (codice fiscale BLLNCL75T02D612F), ivi domiciliato in via Palestro n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04351

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europa - Servizi Formazione e Terzo settore - Società cooperativa», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

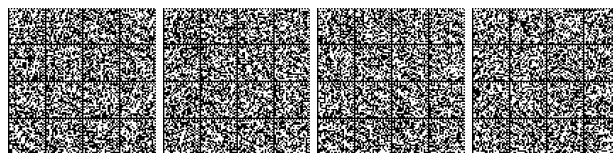
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza dell'8 aprile 2026, n. 64/2026, del Tribunale di Lecce, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Europa - Servizi Formazione e Terzo settore - Società cooperativa»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Europa - Servizi Formazione e Terzo settore - Società cooperativa», con sede in Lecce (LE) (codice fiscale 04094080753), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Cascione, nato a Cellino San Marco (BR) il 25 marzo 1966 (codice fiscale CSC-GNE66C25C448D), domiciliato in Brindisi (BR), via Dalmazia n. 31/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04352

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Di Logistica società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Di Logistica società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo, pari a euro -33.367,00 e l'impossibilità dell'ente di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che in data 13 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Di Logistica società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Padova (PD) (C.F. 04686260284), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04470

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro medico antietà ambulatorio polispecialistico e medicina sociale – Soc. coop. sociale a mutualità prevalente, siglabile “C.M.A. soc. coop. sociale a mutualità prevalente”», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

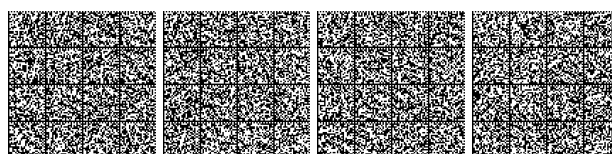
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Centro medico antietà ambulatorio polispecialistico e medicina sociale - Soc. coop. sociale a mutualità prevalente, siglabile “C.M.A. soc. coop. sociale a mutualità prevalente”» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 965,59, si riscontra una massa debitoria di euro 120.017,15 ed un patrimonio netto negativo di euro -119.469,76;

Considerato che in data 11 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Centro medico ansietà ambulatorio polispecialistico e medicina sociale - Soc. coop. sociale a mutualità prevalente, siglabile "C.M.A. soc. coop. sociale a mutualità prevalente"», con sede in Genova (GE) (C.F. 01507530994), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova (GE) il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRCLRT70M-19D969E), ivi domiciliato in piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04471

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 5 dicembre 2024 n. 90/SAA/2024, con il quale la società cooperativa «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 04760760969), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Minetto;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 28 novembre 2025, nella quale il commissario liquidatore ha evidenziato la situazione patrimoniale della società cooperativa, dalla quale si rileva uno stato di insolvenza, in quanto il totale passivo dell'ente



ammonta complessivamente a euro 27.248.006,00, a fronte di un attivo di euro 20.464.890,00 e l'analisi dei flussi dimostra che le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti a coprire integralmente gli impegni di spesa previsti nel breve periodo;

Considerato che in data 16 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Luca Minetto è idoneo rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Luca Minetto nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott. Luca Minetto, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Cerchia società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Milano (MI) - codice fiscale 04760760969, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Luca Minetto, nato a Milano il 15 luglio 1980 (codice fiscale MNTLCU80L15F205L), ivi domiciliato in via Cesare Battisti n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04472

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Card Safa società cooperativa - in liquidazione», in Amaseno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione nazionale cooperative Italiane ha chiesto che la società «Card Safa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 116.302,00, si riscontra una massa debitoria di euro 210.481,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 100.878,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;



Considerato che in data 15 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Card Safa società cooperativa - in liquidazione», con sede in Amaseno (FR) (codice fiscale 02061510604), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Iacobucci, nato a Roma l'8 aprile 1986 (codice fiscale CBCFRC86D08H501T), ivi domiciliato in Via Livio Pentimalli n. 57.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04473

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale cooperativa agricola dei Colli Venarottesesi – in liquidazione», in Venarotta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

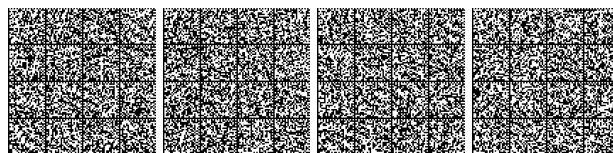
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cantina sociale cooperativa agricola dei Colli Venarottesesi» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 600.098,00, si riscontra una massa debitoria di euro 603.060,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.062,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti di credito, decreti ingiuntivi e azioni esecutive poste in essere da creditori;



Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cantina sociale cooperativa agricola dei Colli Venarottes - in liquidazione», con sede in Venarotta (AP) (C.F. 00359090446), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara (PE) il 23 settembre 1972 (codice fiscale DPRMLR72P63G482W), ivi domiciliata in via G. Bo-vio n. 263.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04474

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena società cooperativa sociale in liquidazione», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

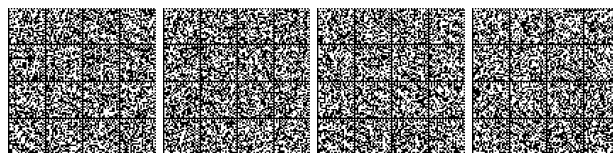
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Athena società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.267.529,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 3.075.061,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 967.952,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal pignoramento dei conto correnti bancari da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione a fronte di una cartella esattoriale per somme iscritte a ruolo per euro 1.359.583,22;



Considerato che in data 16 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Athena società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Venezia (VE) (codice fiscale 03804100273), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contra' Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04475

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Articoli religiosi Shalom società cooperativa», in San Donà di Piave e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

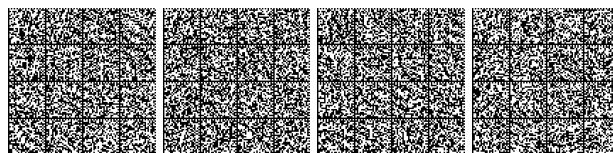
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Articoli religiosi Shalom società cooperativa sociale E.T.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ricorrendone i presupposti, anziché dar seguito alla proposta di scioglimento per atto d'autorità avanzata dal revisore al termine del verbale di mancata revisione;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 261.535,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 405.010,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 147.837,00;



Considerato che in data 19 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Articoli religiosi Shalom società cooperativa», con sede in San Donà di Piave (VE) (c. f. 03866780277), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in Piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04476

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antica tipografia ligure cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Brugnato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Antica tipografia ligure cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 321.280,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 459.395,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 191.504,00;



Considerato che in data 11 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa società cooperativa «Antica tipografia ligure cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Brugnato (SP) (c.f. 02099790996), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Alberto Bianco, nato a Savona (SV) il 22 maggio 1964 (codice fiscale BNCLRT64E22I480N), domiciliato in Ceriale (SV) - via Aurelia n. 129/3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04477

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Amico Express - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Amico Express - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.901,00, si riscontra una massa debitoria di euro 83.122,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 65.606,00;



Considerato che in data 4 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Amico Express - Società cooperativa», con sede in Torino (TO) (C.F. 12475880014), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SL-LPLC71B06B885S), ivi domiciliato in viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04478

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valdichiana società cooperativa sociale di tipo A e B in liquidazione», in Castiglion Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Valdichiana società cooperativa sociale di tipo A e B in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 110.912,00, si riscontra una massa debitoria di euro 261.506,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 183.051,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso INPS;



Considerato che in data 8 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Valdichiana società cooperativa sociale di tipo A e B in liquidazione», con sede in Castiglione Fiorentino (AR) (codice fiscale 02414910519), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Crociani, nata a Chiusi (SI) il 4 luglio 1982 (codice fiscale CRCCLD82L44C662Y), domiciliata in Siena (SI), Viale Europa n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04479

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Agata confezioni società cooperativa», in Sant'Agata Feltria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale della cooperative e mutue ha chiesto che la società «Sant'Agata confezioni società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.258,00, si riscontra una massa debitoria di euro 144.994,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 116.736,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, oltre all'omesso versamento di contributi previdenziali;



Considerato che in data 9 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sant'Agata confezioni società cooperativa», con sede in Sant'Agata Feltria (RN) (codice fiscale 04094380401), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Bologna, nata a Rimini (RN) il 29 aprile 1971 (codice fiscale BLGBBR71D69H294W), ivi domiciliata in Via Flaminia n. 171.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04480

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Opere San Giovanni Bosco - Società cooperativa sociale - in liquidazione», in San Nicola da Crissa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

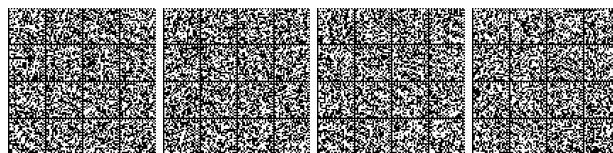
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle Cooperative ha chiesto che la società «Opere San Giovanni Bosco - Società cooperativa sociale - in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.289,00, si riscontra una massa debitoria di euro 40.968,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 38.679,00;



Considerato che in data 14 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Opere San Giovanni Bosco - Società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in San Nicola da Crissa (VV) (codice fiscale n. 03536520798), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967 (codice fiscale MNDNTN67M-26D086G), domiciliato in Rende (CS), via Giuseppe Verdi n. 40.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04481

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pluk società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Pluk società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.557,00, si riscontra una massa debitoria di euro 18.727,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 16.170,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;



Considerato che in data 27 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pluk società cooperativa», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale 02198180685), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Vinciguerra, nato a Tagliacozzo (AQ) il 17 marzo 1976 (codice fiscale VNCR-ST76C17L025T), domiciliato in Pescara (PE), Via Ronchi n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04482

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novella Aurora cooperativa sociale», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Novella Aurora cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 23 gennaio 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, considerate le perdite di esercizio, con conseguente impossibilità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione e dell'INPS, nonché dalla presenza di numerosi decreti ingiuntivi da parte di dipen-



denti e fornitori, da pignoramento dei c/c bancari da parte degli istituti di credito e dal decreto con il quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa in oggetto, in quanto trattasi di cooperativa sociale;

Considerato che in data 3 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Novella Aurora cooperativa sociale», con sede in Giugliano in Campania (NA) (codice fiscale n. 05594850637), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli (NA) il 10 febbraio 1966 (codice fiscale RFALCU66B10F839R), ivi domiciliato in via del Grande Archivio n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04483

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elecom Net - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Elecom Net - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.166.654,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.362.411,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 202.549,00;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Elecom Net - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 09261231006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962 (codice fiscale SCLFNC62T06G591P), domiciliato in Frosinone (FR), via Fratelli De Filippo n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04436

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.C.S. - Società cooperativa sociale - Onlus», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 22 dicembre 2025, n. 97/2025 del Tribunale di Tivoli, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «F.C.S. Società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «F.C.S. - Società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Monterotondo (RM) (codice fiscale 12646681002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Strada, nato a Bari (BA) il 1° febbraio 1966 (codice fiscale STRRCR66B01A662V), domiciliato in Roma, viale Somalia n. 148.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04437

DECRETO 12 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus, in liquidazione», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.836,00, si riscontra una massa debitoria di euro 37.040,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 34.437,00;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Full Service Ok società cooperativa sociale onlus, in liquidazione», con sede in Benevento (BN) (codice fiscale 01603050624), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Regardi, nato a Benevento (BN) il 20 maggio 1968 (codice fiscale RGRMRA68E-20A783F), ivi domiciliato in via Innocenzo Polcari n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04438

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° aprile 2026.

Modifica del decreto 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;



Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione internazionale sugli *standards* di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, in aggiunta a quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede attuativa da parte di molti marittimi nell'ottenere l'autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) presentazione del contratto di arruolamento o *seafarers' employment agreement*, compilato e firmato dalle parti, unitamente al discharge dal quale risultino le seguenti informazioni:

- 1) nome, porto di iscrizione, *gross tonnage* e numero di registro della nave;
- 2) descrizione del viaggio effettuato;
- 3) capacità nella quale il marittimo è stato imbarcato, comprensiva della relativa Regola STCW, se prevista;
- 4) data di imbarco del marittimo;
- 5) data e luogo di sbarco del marittimo.

d-ter) *discharge* sottoscritto dal raccomandatario marittimo.»

Art. 2.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2026

Il Ministro: SALVINI

26A04700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 512 del 20 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA, Hydrofielie crème 5%, 5 tubes met 5 g crème + 12 verbanden dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 11015, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Ireland e prodotto da Meribel Pharma Karl-

skoga Ab Björkbornsvägen 5 Se-691 33 Karlskoga Svezia e da Aspen Bad Oldesloe GmbH 32-36 Industriestrasse 23843 Bad Oldesloe Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione e A.I.C.:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 Tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942035 (in base 10) 1BVJQM (in base 32);

Forma farmaceutica: crema



Composizione: 1 g di crema contiene:

Principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina

Eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione e A.I.C.:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942035;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione e A.I.C.

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942035;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04706

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivacaftor, «Ivacaftor Intas»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 241/2026 del 28 agosto 2026

Codice pratica: MCA/2024/197.

Procedura europea n. NL/H/5843/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «IVA-CAFTOR INTAS», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Intas Third Party Sales 2005 S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona, S/n, Edificio Este World Trade Center 6ª planta 08039 Barcellona Spagna

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 052702014 (in base 10) 1L8BTY (in base 32)

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 052702026 (in base 10) 1L8BUB (in base 32)

«150 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 052702038 (in base 10) 1L8BUQ (in base 32)

«150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 052702040 (in base 10) 1L8BUS (in base 32)

Principio attivo: ivacaftor

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcellona, 08040, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri di cura della fibrosi cistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

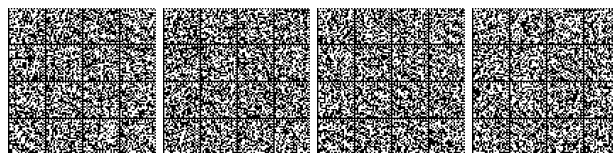
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04715

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona»

Estratto determina IP n. 511 del 20 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIBERELLE, 0,25 MG + 0,035 MG, TABLETKI 63 (3X21) TABLETKI dalla Polonia con numero di autorizzazione 25199, intestato alla società EXELTIS POLAND SP. Z O.O. UL. SZAMOCKA 8 01-748 WARSZAWA (Polonia) e prodotto da Cyndea Pharma S.L. Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz Avenida De Agreda 31 42110 Olvega (Soria) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: BRILADONA «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052138031 (in base 10) 1KR41H(in base 32)

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 250 microgrammi di norgestimato e 35 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, magnesio stearato e carminio d'indaco (E132).

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;
Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRILADONA «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052138031.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRILADONA «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052138031.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04717

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 510 del 20 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 10 mg/g krém, tuba 30 g dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 26/146/77-C, intestato alla società Karo Pharma Ab Box 16184 103 24 Stockholm Švédsko e prodotto da Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, No. 66, 69-B, Queluz De Baixo, 2730-055 Barcarena, Portogallo, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.



Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli NA.

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 046517052 (in base 10) 1DCLTW(in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: Macrogol 350 stearato; macrogol gliceridi oleici; paraffina liquida; butilidrossianisolo; acido benzoico; acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Capleppio di Settala (MI).

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 20032 - Cormanò (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 046517052.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 046517052.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04718

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto determina IP n. 509 del 20 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LACIPIL, 4 mg, Tabletki Powlekane 28 (4x7) Tabletek Powlekanych dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6506, intestato alla società Glaxosmithkline Trading Services Limited 12 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24, D24 YK11 (Irlanda) e prodotto da Glaxo Wellcome S.A. - Avenida de Extremadura 3 - 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spagna e da Delpharm Poznań S.A. UL. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331020 (in base 10) 15J96D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 4 mg di lacidipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone K30, magnesio stearato.

Rivestimento: Opadry White YS-1-18043 (ipromellosa, titanio diossido (E 171), polietilenglicole (PEG) 400, Polisorbato 80) o Opadry White OY-S-7335 (ipromellosa, titanio diossido (E 171)).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno le seguenti informazioni:

5. Come conservare Lacipil.

Nel caso di assunzione di metà di una compressa da 4 mg, la rimanente metà deve essere riposta nel blister e reinserita nell'astuccio per proteggerla dalla luce e deve essere assunta entro 48 ore.

Inserire al par 6 del foglio illustrativo la seguente informazione relativamente alle compresse nel dosaggio 4 mg:

Descrizione dell'aspetto di Lacipil e contenuto della confezione
Le compresse possono essere suddivise in dosi uguali.

Officine di confezionamento secondario

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331020.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile



del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04719

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area istruzione e ricerca - triennio 2022-2024

Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 10,30 ha avuto luogo, presso la sede dell'A.Ra.N., l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell'area istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (*firmato*)

per le Organizzazioni sindacali	per le Confederazioni
ANP (<i>firmato</i>)	CIDA (<i>firmato</i>)
FLC CGIL (<i>firmato</i>)	CGIL (<i>firmato</i>)
CISL FSUR (<i>firmato</i>)	CISL (<i>firmato</i>)
DIRIGENTISCUOLA - DISCONF (<i>firmato</i>)	CODIRP (<i>firmato</i>)
FED. UIL SCUOLA RUA (<i>firmato</i>)	UIL (<i>firmato</i>)

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA

TRIENNIO 2022-2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3 Ferie e festività

Dichiarazione congiunta n. 1

Art. 4 Assenze retribuite

Art. 5 Modifiche all'art. 28 del CCNL 8 luglio 2019

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell'ASI

Art. 6 Destinatari del presente capo

Art. 7 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

Art. 8 Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 9 Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

Capo II Trattamento economico dei dirigenti scolastici ed AFAM

Art. 10 Destinatari del presente capo

Art. 11 Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM

Art. 12 Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 13 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici

Capo III Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliere-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI

Art. 14 Destinatari del presente capo

Art. 15 Trattamento economico fisso

Art. 16 Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 17 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

Art. 18 Conferme

TITOLO IV NORME SPECIALI FINALI

Art. 19 Modifiche di discipline precedenti

TABELLE

Dichiarazione congiunta n. 2

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 4 del «CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024» sottoscritto il 22 febbraio 2024, di seguito CCNQ 22 febbraio 2024.

2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

3. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

4. Con il termine «università» e con il termine «aziende ospedaliere-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 22 febbraio 2024.

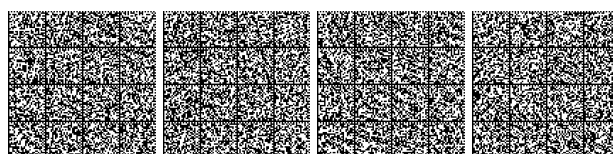
5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV e V del CCNQ 22 febbraio 2024.

6. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'università e della ricerca.

7. Con la locuzione «dirigenti scolastici» si intendono i dirigenti delle istituzioni di cui al comma 2.

8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

9. I riferimenti ai CCNL dell'ASI vengono indicati mediante la denominazione dell'ente interessato.



10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 15 luglio 2010, con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007», sottoscritto il 15 luglio 2010;

b) CCNL 7 agosto 2024 con cui si intende il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 7 agosto 2024.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001, i CCNL Area Istruzione e ricerca ed i CCNL delle precedenti aree V, VII e ASI e le specifiche norme di settore, ove compatibili e non sostituite o abrogate dalle previsioni dei successivi CCNL e del presente CCNL o da norme legislative.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate entro un mese dalla sottoscrizione definitiva, e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

8. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera b) del CCNL 7 agosto 2024, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto subentrano alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 7 agosto 2024.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3

Ferie e festività

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.

5. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 4 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro la fine dell'anno successivo.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 4 (Assenze retribuite), comma 1, lettera b).

14. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 21 (Assenze per malattia), comma 2, del CCNL 8 luglio 2019 il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 12.

15. Le festività nazionali e la ricorrenza del santo patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

16. Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti all'«anno», contenuti nei precedenti commi 1, 5, 6, 7, 12 e 14, devono essere intesi, rispettivamente, all'«anno scolastico» e all'«anno accademico».

17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 del CCNL 8 luglio 2019.

Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Ferie e festività), comma 10, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. Funzione pubblica prot. 32937 del 6 ago-



sto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Art. 4

Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico;

b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro quindici giorni lavorativi dal decesso del congiunto;

c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM, scolastico/accademico.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.

5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 del CCNL 8 luglio 2019.

Art. 5

Modifiche all'art. 28 del CCNL 8 luglio 2019

1. La lettera b) dell'art. 28, comma 8, punto 1, del CCNL 8 luglio 2019 è sostituita dalla seguente:

«b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 5; la recidiva plurima nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 6 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 che abbia comportato una sanzione superiore a trenta giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzano per una particolare gravità».

2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 7 agosto 2024.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA DEGLI ENTI DI RICERCA E DELL'ASI

Art. 6

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di prima fascia di enti di ricerca ed ASI che, in base ai propri ordinamenti, hanno in organico dirigenti di prima fascia.

Art. 7

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di prima fascia pari a euro 60.102,87, è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 285,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, è rideterminato in euro 63.807,87.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 24, comma 5, del CCNL 7 agosto 2024 è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di euro 215,00 mensili lordi per tredici mensilità.

6. A seguito dell'applicazione del comma 5 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di prima fascia è rideterminato in euro 42.598,20.

Art. 8

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determi-



nazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 9

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 26 del CCNL 7 agosto 2024 è stabilmente incrementato del 3,65% calcolato sul monte salari anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del presente fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa, definiti ai sensi dell'art. 7 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 5, e, per la parte residuale, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AFAM

Art. 10

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti scolastici e, ove presenti, ai dirigenti AFAM.

Art. 11

Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti scolastici ed AFAM, stabilito dall'art. 28 del CCNL 7 agosto 2024 nella misura di euro 47.015,73 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione di-

sposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti scolastici ed AFAM, è rideterminato in euro 50.005,73.

4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 13 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilità.

5. Per effetto di quanto previsto al comma 4:

il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM è rideterminato in euro 14.515,11;

il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM di cui all'art. 31 (Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM), comma 2, del CCNL 7 agosto 2024 è rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilità.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 12

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 4, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 13

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici di cui all'art. 30 del CCNL 7 agosto 2024 è stabilmente incrementato di 11 milioni di euro annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 11 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o welfare.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato:

a. degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalità, con le decorrenze o per le annualità indicate dalle stesse disposizioni, con particolare riferimento agli incrementi previsti dall'art. 1, comma 339 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), a decorrere dall'anno 2022, nonché degli ulteriori incrementi previsti dal comma 340 del medesimo art. 1 per le sole annualità 2022 e 2023;



b. di un importo annuale non superiore a 1,28 milioni di euro al netto degli oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, che va ad incrementare la componente variabile.

Capo III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI UNIVERSITÀ, AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE E DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DI ENTI DI RICERCA ED ASI

Art. 14

Destinatari del presente capo

1. Le clausole del presente capo si applicano ai dirigenti di università e aziende ospedaliero-universitarie e ai dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI.

Art. 15

Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall'art. 33 del CCNL 7 agosto 2024 nella misura di euro 47.015,73, è incrementato:

per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per le amministrazioni che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, è rideterminato in euro 50.005,73.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL 7 agosto 2024 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 90,00 mensili lordi per tredici mensilità.

6. A seguito dell'applicazione del comma 5:

il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa è rideterminato in euro 14.515,11;

il nuovo valore massimo a regime della retribuzione di posizione dei dirigenti delle università ed aziende ospedaliero-universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI di cui all'art. 36 (Retribuzione di posizione università ed enti di ricerca e graduazione degli uffici), comma 2, del CCNL 7 agosto 2024 è rideterminato in euro 48.084,81 annui lordi per tredici mensilità.

Art. 16

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 15 (Trattamento economico fisso), commi 1 e 5, hanno effetto, in base alle norme vigenti in materia, sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 17

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 35 del CCNL 7 agosto 2024 è stabilmente incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella A da applicare al monte salari anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del suddetto Fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 15 (Trattamento economico fisso), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato e/o *welfare*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, di ciascun ente o amministrazione, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 18

Conferme

1. Per le università e le aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

TITOLO IV

NORME SPECIALI FINALI

Art. 19

Modifiche di discipline precedenti

1. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNL 15 luglio 2010, come sostituito dall'art. 39 del CCNL 7 agosto 2024, è sostituito dal seguente comma:

«4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, si procede alla mobilità interregionale fino alla concor-



renza dell'80% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione richiesta, fatti salvi i contingenti dei posti regionali messi a concorso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 del CCNL 11 aprile 2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di diciotto mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto, salvo quanto previsto dall'art. 13 (Assenza per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 7 agosto 2024. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 23 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 8 luglio 2019. Qualora, per effetto delle sospensioni di cui al presente comma, nell'anno scolastico di assunzione il dirigente non abbia prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi, il periodo di prova si intende prorogato per un ulteriore anno scolastico. In tale ipotesi, ai fini della maturazione dei sei mesi di servizio effettivo di cui al comma 1, concorrono anche i periodi lavorati nel primo anno scolastico di prova.».

TABELLE

Tabella A

Incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di cui all'art. 17

Valori %

	Incremento % dal 1.1.2024
Università ed Aziende ospedaliero-universitarie	2,78%
Enti di ricerca ed ASI	3,22%

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuità al processo di valorizzazione dei dirigenti dell'area e tenuto conto che le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono già state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso all'ARAN l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027.

26A04720

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Requisiti specifici richiesti da taluni enti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica da essi finanziati per l'anno accademico 2025/2026.

È pubblicato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca il decreto direttoriale 1° settembre 2026, prot. n. 133, recante l'indicazione dei requisiti specifici richiesti da taluni enti finanziatori ai candidati del concorso SSM 2025-2026 (bandito con D.D.G. prot. n. 77/2026) per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica che potranno essere da essi finanziati per il suddetto a.a. Il testo del provvedimento è consultabile sul sito www.mur.gov.it ed è inoltre caricato all'interno dell'area personale di ogni singolo candidato sul portale di University.

26A04714

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, annualità 2026

Si rende noto che in data 26 agosto 2026, nella sezione «Notizie» del sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia (<https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/fondo-per-le-politiche-per-la-famiglia-2026-pubblicato-il-decreto-di-riparto>) è stato pubblicato il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 24 luglio 2026, recante il riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2026, per complessivi euro 89.150.802,00.

Il decreto assegna:

euro 54.150.802,00 a iniziative di competenza statale volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia;

euro 35.000.000,00 a regioni ed enti locali per il potenziamento dei centri per la famiglia e l'attivazione di ulteriori servizi di supporto.

A far data dal 27 agosto 2026, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in oggetto sul sito istituzionale, decorre il termine di novanta giorni entro il quale le regioni devono trasmettere, in formato elettronico, all'indirizzo [pec segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it) la richiesta di erogazione delle risorse loro assegnate, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del decreto stesso.

26A04699

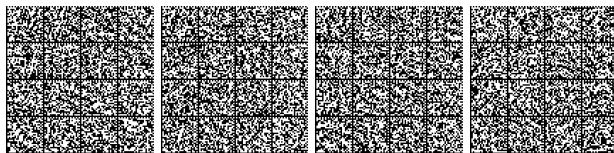
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-209) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

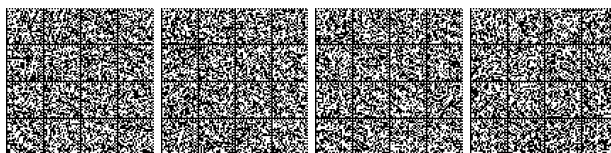
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

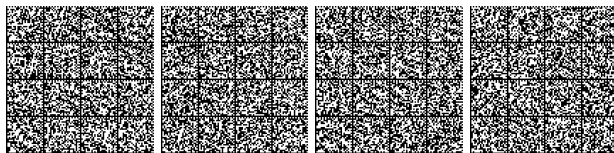
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

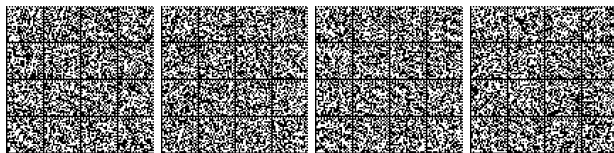
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

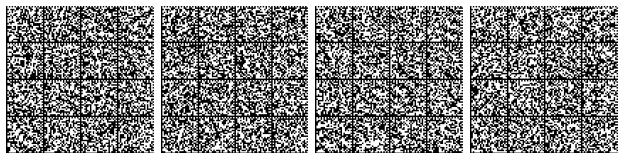
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 0 9 *

€ 1,00

